



COMUNE DI PARMA

REGOLAMENTO

PER IL CONTROLLO STRATEGICO E OPERATIVO DEL

"GRUPPO COMUNE DI PARMA"

**Approvato con Delibera di C.C. n. 68/17 del 13/07/2011 e
modificato con Delibera di C.C. n. 8 del 03/03/2015**

TITOLO I	4
PREMESSE	4
TITOLO II	5
TIPOLOGIE DI CONTROLLI	5
Art. 1– Modalità di controllo	5
IL CONTROLLO SOCIETARIO	5
Art. 2 – Funzione di indirizzo e controllo esercitati dal Comune di Parma	5
IL CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO	7
Art. 3 - Modalità di esercizio del controllo.....	7
Art. 4 - Il controllo a preventivo	7
Art. 5 - Il controllo concomitante.....	8
Art. 6 - Il controllo a consuntivo	8
Art. 7 - Rispetto degli indirizzi	8
Art. 8 – Bilancio consolidato dell’Ente.....	9
IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA.....	9
Art. 9 - Modalità di esercizio del controllo.....	9
Art. 10 – Il contratto di servizio	9
Art. 11 - La carta dei servizi	9
Art. 12 - Analisi di customer satisfaction	10
IL CONTROLLO SULLA GESTIONE.....	10
Art. 13 - Modalità di esercizio del controllo.....	10
Art. 14 - Regolamenti	10
Art. 15 – Verifiche, rapporti, dati e informazioni.....	11
IL CONTROLLO SULL’OPPORTUNITA’ DEL MANTENIMENTO.....	11
Art. 16 - Modalità di esercizio del controllo.....	11
TITOLO III	12
RAPPORTI CON LE SOCIETA’ INDIRETTAMENTE CONTROLLATE	12
Art. 17 - Il potere di nomina degli amministratori e degli organi di controllo delle società controllate in modo indiretto.....	12
Art. 18 - L'assemblea dei soci delle società controllate in modo indiretto	12
TITOLO IV	13
DIRITTO DI INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI	13
Art. 19 - Diritto di informazione e accesso agli atti dei consiglieri comunali.....	13
Art. 20 - Rapporti istituzionali tra Comune e Società.....	13

Art. 21 – Disposizioni in materia di archiviazione della documentazione	14
Art. 22 – Scambio d’informazioni tra organismi partecipati e Comune di Parma	14
TITOLO V	15
GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE	15
Art. 23 – Ricognizione delle attività, individuazione rischi potenziali e redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	15
Art. 24 – Il Responsabile per la prevenzione ed il contrasto della corruzione	15
TITOLO VI	16
GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITA’ NEGLI ORGANISMI	16
Art. 25 – Gli obblighi di trasparenza e pubblicità degli organismi sottoposti a controllo o vigilanza.	16
Art. 26 – Il Responsabile per la Trasparenza ed il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità	16
TITOLO VII	17
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI PARMA NOMINATI O DESIGNATI IN SOCIETÀ, ENTI O ISTITUZIONI	17
Art. 27 – Criteri e modalità per la selezione degli amministratori	17
Art. 28 – Incompatibilità ed inconfiribilità	17
Art. 29 – Obblighi per gli amministratori	17
Art. 30 – Poteri degli amministratori	18
Art. 31 – Responsabilità e status degli amministratori	18
Art. 32 – Modalità e limiti nel riconoscimento dei rimborsi spese per viaggio e missione agli amministratori delle società controllate	19
TITOLO VIII	20
DISPOSIZIONI FINALI	20
Art. 33 - Disposizioni finali	20

TITOLO I PREMESSE

FINALITÀ

Le finalità del presente Regolamento sono:

- la **creazione di un sistema informativo** finalizzato a rilevare:
 - a) i rapporti finanziari tra ente proprietario e società;
 - b) la situazione contabile, gestionale, organizzativa della società;
 - c) i contratti di servizio;
 - d) la qualità di servizi;
 - e) il rispetto di norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
- la **definizione puntuale di un sistema di monitoraggio** periodico nell'andamento delle società partecipate che consenta:
 - l'individuazione delle priorità strategiche e conseguente determinazione di obiettivi di breve e medio periodo;
 - l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati;
 - l'individuazione delle opportune azioni correttive in riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente;
 - l'analisi di sintesi periodiche dei risultati di gestione e raggiungimento obiettivi affidati.
- la rilevazione dei risultati complessivi dell'ente locale e delle aziende partecipate mediante il **bilancio consolidato** redatto secondo principi della contabilità armonizzata.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica a:

- 1) tutte le **società controllate direttamente o indirettamente dal Comune di Parma;**
- 2) ad **ASP Ad Personam** per le finalità di indirizzo, programmazione e verifica in capo al Comune di Parma attribuita dalla vigente normativa regionale di tema di riordino delle forme di gestione del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari;
- 3) a **tutte le società a partecipazione non prevalente e/o organismi partecipati** (fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende speciali ecc. ecc.) per i quali, in relazione agli interessi per eventuali trasferimenti finanziari, contributi o attività direttamente riconosciute dal Comune di Parma, tale partecipazione risulti rilevante.

Per le restanti società partecipate nelle quali il Comune non dispone della maggioranza dei voti assembleari, il Regolamento rappresenta un compendio di principi di comportamento cui ispirarsi, tenuto conto che la diretta applicazione presuppone la condivisione degli altri soci, fermi restando i vincoli di cui all'art 147 quater del Testo Unico degli Enti Locali.

Il presente documento non è applicabile alle società quotate in mercati regolamentati per le quali è necessario il rispetto della relativa normativa speciale e delle esigenze di tutela del mercato.

TITOLO II TIPOLOGIE DI CONTROLLI

Art. 1– Modalità di controllo

L'Amministrazione definisce alcune modalità di controllo rivolte alle Società con l'obiettivo di delineare un quadro chiaro ed analitico della tipologia di informazioni che i componenti degli organi di governo delle Società Partecipate sono tenuti a fornire all'Amministrazione ai fini di un controllo effettivo sulle attività.

Le tipologie di controllo si articolano nel modo seguente:

a) controllo societario, intendendosi come tale il controllo che si esplica nella fase di formazione dello statuto e dei suoi aggiornamenti, nella definizione del sistema di *governance* nell'ambito delle alternative consentite dal diritto societario, nella scrittura dei patti parasociali e dei patti di sindacato, nell'esercizio dei poteri di nomina degli amministratori e nella fissazione dei criteri di distribuzione delle deleghe;

b) controllo economico/finanziario che si esercita attraverso il monitoraggio ex ante orientato all'analisi del piano industriale e del budget, concomitante attraverso report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget ed infine ex post attraverso l'analisi dei singoli bilanci di esercizio e del bilancio consolidato del "Gruppo";

c) controllo di efficienza/efficacia al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Amministrazione. Il controllo si esplica attraverso un'attività di monitoraggio che si concreta in diverse fasi: *ex ante* in sede di definizione del contratto di servizio, della carta dei servizi e del DUP (ex art 147 quater (TUEL) e l'analisi dei piani industriali; *concomitante* in sede di verifica sullo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi previsti nei contratti di servizio, nei piani industriali e nel DUP ed ex post attraverso la misurazione dei risultati quali-quantitativi, l'analisi della *customer satisfaction*, la misurazione dell'outcome, la relazione sulla gestione dell'Organo Amministrativo;

d) controllo sulla gestione che si esplica attraverso la predisposizione di atti di indirizzo cui le Società e gli Enti partecipati si devono adeguare in materia di assunzione e incentivazione del personale, esecuzioni di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali, prevenzione della corruzione, trasparenza. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo di propria competenza secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dagli altri documenti regolatori.

e) controllo dell'opportunità del mantenimento della partecipazione attraverso la verifica della sua coerenza con le disposizioni normative e le finalità istituzionali perseguite dall'Ente;

IL CONTROLLO SOCIETARIO

Art. 2 – Funzione di indirizzo e controllo esercitati dal Comune di Parma

Il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo, esercita i propri poteri sulle attività di Società ed Enti partecipati adottando proprie deliberazioni con le quali:

1. approva a titolo autorizzatorio, quale allegato del bilancio di previsione del Comune di Parma, la proposta di budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, nonché la proposta di piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività e il piano degli investimenti. A tale scopo, gli obiettivi gestionali di ogni singola società vengono definiti nel Documento Unico di Programmazione.

2. In sede di approvazione del rendiconto dell'Ente, sulla base di un prospetto di sintesi allegato alla Relazione illustrativa della Giunta Comunale, prende atto delle risultanze dei progetti di bilancio delle società come proposti dai rispettivi Organi Amministrativi.
3. Approva il bilancio consolidato con i propri organismi partecipati entro il 30 settembre dell'esercizio successivo a quello chiuso;
4. Approva qualsiasi decisione in materia di acquisto e alienazione dei beni patrimoniali, costituzione di nuove società, operazioni di fusioni, scissione, cessione o liquidazione societarie, assunzione di mutui o linee di finanziamento, concessioni di garanzie di qualsiasi genere, qualora non siano già previsti nei documenti di budget o di programmazione economica finanziaria già approvati dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale inoltre approva:

- lo schema di statuto tipo per le Società e gli Enti partecipati e/o collegate dal Comune;
- eventuali patti parasociali e di sindacato;
- lo schema di contratto di servizio;
- ogni eventuale costituzione di una nuova Società da parte delle Società ed Enti partecipati e/o collegate;
- ogni modifica dello statuto anche se resasi indispensabile a seguito di mutate previsioni normative;
- l'accensione di nuovi finanziamenti nonché le operazioni di ristrutturazione finanziaria non previste nei piani industriali.
- definizione degli indicatori di performance e di risultato da inserire nel Documento Unico di Programmazione (DUP) allegato al bilancio di previsione dell'Ente.

La Giunta Comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qual volta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune le Società o Enti partecipati. In particolare:

- (i) propone al Consiglio Comunale l'adozione di delibere di competenza consiliare;
- (ii) adotta eventuali deliberazioni contenenti indirizzi operativi e gestionali sulla base di quanto deliberato dal Consiglio Comunale per operazioni di rilievo di cui è richiesta una opportuna espressione del socio in Assemblee con riconoscimento dei relativi poteri ed indirizzi al rappresentante dell'Ente (Sindaco o suo delegato);

Il Sindaco, o suo delegato, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- (i) partecipa all'assemblea delle Società o enti partecipati ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a seconda della competenza;
- (ii) partecipa alle riunioni delle assemblee dei Soci o dei comitati di coordinamento previsti dai patti di sindacato o dalle convenzioni approvate dal Consiglio Comunale;
- (iii) nomina o designa con proprio decreto gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale per i quali lo statuto degli enti o delle società partecipate prevede tale facoltà, anche ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile. Nell'esercizio di tali poteri il Sindaco si attiene agli indirizzi del Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto dal Testo Unico degli Enti Locali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Parma, in qualità di organo deputato alla vigilanza sugli equilibri finanziari dell'Ente, in collaborazione con il Responsabile Finanziario dell'ente e con le modalità definite dal regolamento di contabilità:

- (i) esercita le attività ritenute necessarie e/o opportune per il monitoraggio e la verifica dell'andamento gestionale degli organismi partecipati,

- (ii) esprime parere sulle modalità di gestione di servizi pubblici, sull' esternalizzazione di servizi e sulle proposte di costituzione o partecipazione a organismi esterni.

IL CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 3 - Modalità di esercizio del controllo

La Società o Ente Partecipato deve consentire al Comune di Parma l'esercizio del controllo economico/finanziario attraverso il monitoraggio:

- *a preventivo* orientato all'analisi del piano industriale e del budget e le sue eventuali correlazioni nel Bilancio del Comune;
- *concomitante* esercitato attraverso l'analisi dei report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget;
- *a consuntivo* attraverso l'analisi dei bilanci di esercizio e la redazione del bilancio consolidato del "Gruppo".

Art. 4 - Il controllo a preventivo

La Giunta Comunale esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, il controllo sui documenti programmatici delle Società ed Enti partecipati e/o collegate.

A tal fine la Società o Ente partecipato, di norma **entro il 15 ottobre** dell'anno precedente al 1^o anno di programmazione, e comunque in tempo utile per l'esame ed il coordinamento funzionale con la pianificazione e la programmazione del Comune di Parma, deve presentare il budget economico e finanziario per l'esercizio successivo, il piano industriale pluriennale contenente gli obiettivi di massima sulle attività, il piano degli investimenti, supportato dal piano degli acquisti, dal piano delle assunzioni e da tutti i documenti a supporto delle previsioni proposte. A tale scopo verranno condivisi schemi omogenei di presentazione finalizzati ad agevolare il recepimento dei dati delle singole società nei documenti di programmazione dell'Ente.

Il Budget è composto da:

- a) un **programma annuale** contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:
- le linee di sviluppo delle diverse attività;
 - il piano di dotazione organica o le eventuali modifiche allo stesso, le cui linee di indirizzo sono definite dal Comune al fine di garantire il rispetto dei vincoli normativi in materia;
 - il programma degli investimenti da attuarsi in conformità al programma pluriennale con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
 - la previsione del risultato economico rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 Cod. Civ.;
 - il prospetto di previsione finanziaria redatto per flussi di liquidità e fonti di finanziamento con eventuale indicazione di ricorso al credito;
 - la relazione dell'organo amministrativo di analisi e supporto alle attività programmate
- b) un **programma triennale** articolato per annualità e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza:

- gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento;
- le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Art. 5 - Il controllo concomitante

Al fine di consentire l'esercizio del controllo concomitante, la cui competenza è ascritta all'ufficio competente in materia di rapporti con gli organismi partecipati, l'organo amministrativo, nel corso dell'esercizio provvede a predisporre:

- a) relazioni trimestrali, entro la fine del mese successivo la scadenza del trimestre, nelle quali viene illustrato lo stato d'attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale, vengono rilevati e analizzati gli scostamenti rispetto al budget, le relative cause e comunque gli eventi più significativi avvenuti nel trimestre.
- b) Relazione semestrale (Report) sull'andamento della situazione economico-finanziaria e patrimoniale riferita al primo semestre certificata dal Collegio Sindacale e dal soggetto deputato all'esercizio del Controllo Contabile;

Il **Report** contiene il conto economico consuntivo e stato patrimoniale, redatto ai sensi dell'art. 2423 ter cod. civ., accompagnato da una relazione dell'organo amministrativo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché una sintetica descrizione delle operazioni di maggior rilievo verificatesi nel periodo di riferimento.

Il Report è finalizzato alla valutazione di eventuali necessarie variazioni di bilancio del Comune e a tal fine il report, approvato dall'organo amministrativo, è trasmesso per informativa direttamente al socio entro il 31 luglio di ciascun anno, il quale entro il 15 settembre comunica eventuali richieste di chiarimenti e osservazioni.

L'ufficio competente in materia di rapporti con gli organismi partecipati, redige una relazione contenente i dati più significativi e le eventuali criticità riscontrate nell'espletamento delle attività di controllo che viene trasmessa al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale dell'Ente, al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Commissione Consiliare competente.

Art. 6 - Il controllo a consuntivo

Al fine di consentire l'esercizio del controllo a consuntivo la cui competenza è ascritta al Consiglio Comunale l'organo amministrativo di ogni Società provvede a trasmettere al Comune di Parma di norma **entro il 15 marzo di ogni anno** il progetto di bilancio della società, corredato dai documenti previsti dalla legge.

Sono fatte salve le deroghe ai termini suddetti come previste dal codice civile.

Le Società o Enti partecipati s'impegnano ad adottare schemi di bilancio condivisi a livello di "gruppo" che mettano in evidenza gli aspetti patrimoniali, economici e finanziari, nonché predisporre rielaborazioni extracontabili dei dati al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune.

Entro il successivo 30 settembre il Comune di Parma approva il bilancio consolidato con i bilanci delle proprie società ed enti partecipati nel rispetto dei principi contabili di cui al d.lgs 118/2011.

Art. 7 - Rispetto degli indirizzi

L'Organo Amministrativo che si trovi nell'impossibilità di rispettare gli indirizzi contenuti nel budget o nel piano industriale ovvero previsti nel DUP, adotta apposita motivata determinazione e la sottopone entro 10 giorni al Comune di Parma per gli eventuali adempimenti consequenziali.

Le Società o Enti partecipati si impegnano al rispetto delle scadenze per la trasmissione dei documenti più sopra definite, al fine di consentire al Comune di Parma l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal TUEL o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle leggi di finanza pubblica nei termini previsti.

Art. 8 – Bilancio consolidato dell'Ente

Per la redazione del bilancio consolidato si applicano le disposizioni e i termini fissati dagli artt. 151 e 233 bis del TUEL.

Gli organismi e società partecipate sono tenuti a garantire un flusso informativo costante ed esaustivo con il Comune e, in particolare, a fornire con tempestività, all'ufficio competente in materia di rapporti con gli organismi partecipati, ogni documentazione utile circa la gestione economico-finanziaria con particolare riguardo alle partite intragruppo necessarie alla redazione del bilancio consolidato del "Gruppo Comune di Parma" nei modi e nei termini previsti dalla legge.

IL CONTROLLO DI EFFICIENZA ED EFFICACIA

Art. 9 - Modalità di esercizio del controllo

L'esercizio del controllo di efficienza ed efficacia si esplica attraverso un'attività d'indirizzo e monitoraggio sulle attività svolte da ogni singolo organismo partecipato. Tale controllo viene svolto dalle articolazioni organizzative comunali di volta in volta competenti per materia e comporta la verifica sull'applicazione delle condizioni contrattuali in essere, sulla qualità dei servizi, sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica e sul grado di soddisfazione dell'utenza.

Art. 10 – Il contratto di servizio

Il Consiglio Comunale approva con propria deliberazione lo schema di contratto di servizio che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra il Comune e i soggetti gestori che erogano i pubblici servizi.

Il contratto di servizio dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli standard qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso potrà altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, comprese eventuali «clausole penali», da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art. 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge, dello statuto comunale o del presente Regolamento.

Art. 11 - La carta dei servizi

La carta dei servizi costituisce strumento essenziale ed imprescindibile di specificazione dei principi e degli standard cui deve essere uniformata l'erogazione dei pubblici servizi locali, a tutela della qualità dei medesimi nonché dei bisogni dell'utenza di riferimento, nel rispetto delle esigenze di efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa ed a garanzia della partecipazione del cittadino-utente- al processo di erogazione del servizio pubblico.

La carta dei servizi dovrà essere predisposta, a cura del soggetto gestore, nel rispetto delle previsioni contenute nel contratto di servizio. Nell'elaborazione del documento si dovranno rispettare i principi codificati

nella normativa vigente, nonché quelli previsti da singole disposizioni di settore, nazionali o regionali, qualora esistenti.

Una volta approvata dai competenti organi societari del gestore che la predispone, la carta dei servizi sarà trasmessa all'Ente per la necessaria presa d'atto da parte del Responsabile dell'articolazione organizzativa competente sulla scorta del funzionigramma aziendale, che potrà richiederne eventuali modificazioni e/o integrazioni nel rispetto delle disposizioni vigenti. In tal caso la proposta di modificazioni e/o integrazioni dovrà essere recepita dal soggetto gestore nel termine massimo di 30 giorni.

Art. 12 - Analisi di customer satisfaction

La Società o l'Ente controllato dovrà produrre con cadenza concordata con i competenti uffici comunali un'analisi del grado di soddisfazione dell'utenza e proporre le eventuali conseguenti revisioni degli standard quali-quantitativi di servizio garantiti.

IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

Art. 13 - Modalità di esercizio del controllo

Il controllo sulla gestione, coordinato dall'ufficio competente in materia di rapporti con gli organismi partecipati, si espleta mediante l'esercizio di:

- POTERI AUTORIZZATIVI: Regolamenti e programmi attuativi;
- POTERI ISPETTIVI: Richiesta Rapporti, Dati e Informazioni.

I primi comportano un controllo diretto sulle attività dell'Organo amministrativo con riferimento a particolari tipologie di atti (assunzioni, acquisti, affidamento incarichi e opere pubbliche).

I secondi comportano un diretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo presso la sede e/o nei confronti dell'Organo amministrativo della Società o Ente partecipati, mediante richiesta di dati, informazioni, notizie e/o di rapporti, rivolta all'Organo amministrativo della Società o Ente partecipato.

Art. 14 - Regolamenti

Le Società e gli Enti partecipati devono ispirarsi a principi di legalità, efficienza, efficacia ed economicità, pertanto, le attività inerenti la promozione di nuove Società ad esse riconducibili l'organizzazione e la gestione dei servizi generali, l'assunzione e l'organizzazione del personale, l'affidamento di incarichi professionali e le procedure di acquisizione di beni e servizi dovranno essere uniformate ai principi di carattere generale vigenti per le P.A. e alla normativa specifica destinata a regolamentare l'attività delle Società a totale o parziale partecipazione pubblica.

Le attività sopra citate sono autorizzate dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del piano industriale, comprensivo del piano degli investimenti, del piano degli acquisti e del piano delle assunzioni.

Le Società e gli Enti partecipati dovranno, comunque, dotarsi di appositi **regolamenti** in materia di:

- i. acquisizione di risorse umane e affidamento di incarichi professionali;
- ii. definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici, sistema di valutazione delle prestazioni individuali ai fini della retribuzione accessoria o eventuali sistemi incentivanti;
- iii. esecuzione dei lavori in economia, acquisizione di forniture di beni e appalti di servizi.

Tali Regolamenti dovranno essere sottoposti al vaglio preventivo della struttura comunale competente per materia.

I regolamenti adottati dagli organismi partecipati non possono essere in contrasto con i corrispondenti regolamenti dell'Ente.

Fino all'adozione di propri regolamenti interni, le singole società e/o organismi partecipati si impegnano ad applicare i regolamenti approvati dal Comune di Parma nel rispetto di quanto disposto dai principi generali in materia.

Art. 15 – Verifiche, rapporti, dati e informazioni

Il Comune potrà effettuare specifiche visite ispettive, da eseguirsi presso la sede sociale ovvero presso altri luoghi ove si erogano i servizi pubblici esternalizzati.

Potranno, inoltre essere richiesti specifici rapporti in relazione a decisioni tecniche, strategiche e/o gestionali adottate. L'Organo amministrativo, una volta ricevuta la richiesta dovrà provvedere a fornire una risposta scritta, in forma di relazione, contenente i dati e/o le informazioni richieste, nonché eventuali elaborazioni, analisi e valutazioni circa i medesimi, da indirizzare all'Ufficio richiedente in un termine concordato, tenuto conto della complessità della richiesta, dei tempi eventualmente occorrenti per reperire dati, informazioni e notizie richieste ovvero per la loro elaborazione ed analisi.

Detto termine non potrà comunque eccedere un massimo di 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'Ufficio richiedente.

Quanto sopra si applica anche alle interrogazioni ed alle richieste di accesso agli atti formulate dai Consiglieri Comunali, o qualsiasi verifica promossa dal Collegio dei Revisori del Comune.

IL CONTROLLO SULL'OPPORTUNITA' DEL MANTENIMENTO

Art. 16 - Modalità di esercizio del controllo

Si tratta di attività svolta all'interno del Comune e finalizzata alla verifica della coerenza normativa e strategica della partecipazione e alla eventuale proposta al Consiglio Comunale di Piani di dismissione, cessione o comunque operazioni di amministrazione straordinaria che necessitano dell'autorizzazione del Consiglio.

Per le necessarie analisi ed elaborazioni, gli uffici comunali competenti si avvalgono di tutte le informazioni già fornite dagli organismi partecipati e, comunque, possono chiedere integrazioni informative e/o documentali specifiche.

TITOLO III
RAPPORTI CON LE SOCIETA' INDIRETTAMENTE CONTROLLATE

Art. 17 - Il potere di nomina degli amministratori e degli organi di controllo delle società controllate in modo indiretto

L'individuazione degli amministratori e degli organi di controllo delle società indirettamente controllate è effettuata dal Sindaco del Comune di Parma che agisce sulla base degli indirizzi e i poteri ricevuti nel rispetto di quanto previsto dal TUEL dalla normativa in materia di incompatibilità ed inconfiribilità, dallo Statuto e dall'apposito Regolamento Comunale.

Il Sindaco del Comune di Parma, o suo delegato, nel corso dell'Assemblea dei Soci della capogruppo fornisce gli indirizzi e i poteri per la designazione dei componenti dell'organo amministrativo della società controllata.

L'Assemblea dei Soci della società indiretta, valutate positivamente le designazioni proposte dal Presidente, o dall'Amministratore Unico, della capogruppo, delibera la nomina.

Art. 18 - L'assemblea dei soci delle società controllate in modo indiretto

Al fine di garantire al Comune di Parma le previste funzioni d'indirizzo e controllo analogo a quello esercitato sui servizi direttamente gestiti, le società controllate in modo indiretto dovranno garantire il rispetto delle modalità di controllo previste dal presente regolamento garantendo l'esercizio da parte del Comune medesimo dei poteri di indirizzo e controllo sui documenti di programmazione economica-finanziaria indicati al Titolo I da attuarsi anche attraverso i contenuti dei corrispondenti documenti della capogruppo.

Gli statuti delle società controllate in modo indiretto dovranno riservare alla competenza del Consiglio Comunale i seguenti argomenti ritenuti fondamentali:

- approvazione di nuovi accordi o convenzioni con l'Ente o altri soggetti pubblici e privati;
- autorizzazione delle operazioni di investimento o di accensione di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori a 500.000,00 €;
- approvazione di eventuali modifiche statutarie, contatti di servizio, modifiche a rapporti convenzionali in essere;
- approvazione costituzione di nuove società o eventuali operazioni straordinarie di fusioni, scissioni e cessioni.

Nelle assemblee delle società controllate in modo indiretto partecipa l'Organo Amministrativo della capogruppo, o suo delegato ex art. 2372 del codice civile, fatte salve le specifiche autorizzazioni ed indirizzi dell'Assemblea dei soci o del Comune di Parma nelle materie sopraindicate.

TITOLO IV

DIRITTO DI INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI

Art. 19 - Diritto di informazione e accesso agli atti dei consiglieri comunali

I consiglieri comunali, in conformità a quanto previsto dal TUEL e con le modalità e le tempistiche previste dal Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e dal "Regolamento in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi, alle informazioni, ai documenti amministrativi", hanno diritto di ottenere dalle Società e dagli Enti partecipati la documentazione e le informazioni di cui dispongono, utili all'espletamento del mandato.

Art. 20 - Rapporti istituzionali tra Comune e Società

Alla Commissione Consiliare competente in materia di controllo su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune sono attribuiti compiti di:

- supervisione e istruttoria sui documenti di programmazione e di rendicontazione economico-finanziaria delle società partecipate al fine di garantire coordinamento ed integrazione rispetto alla programmazione finanziaria dell'Ente;
- monitoraggio dell'attuazione degli obiettivi strategici identificati dall'Amministrazione Comunale e della qualità dei servizi e delle attività affidate alle società controllate e partecipate.

A tale scopo la Commissione, prima dell'approvazione rispettivamente del bilancio e del rendiconto dell'ente, verifica i singoli Piani Industriali e i singoli progetti di bilancio completi degli allegati di legge di cui all'art. 2 del presente regolamento.

I documenti di programmazione e di bilancio vengono illustrati dagli amministratori delle società e organismi controllati nel corso di una apposita seduta della Commissione, trasmessa in diretta streaming, a cui sono invitati a partecipare.

La Commissione supporta il Consiglio Comunale nella propria attività, favorendo il rispetto da parte degli enti degli indirizzi adottati dal Comune.

Le Società devono garantire ai componenti della commissione:

- l'accesso ai documenti;
- la consegna di tutte le documentazioni richieste e utili all'espletamento delle funzioni proprie;
- la partecipazione, su richiesta, dell'Organo Amministrativo o di personale dotato di idonee competenze e conoscenze, al fine di assicurare la completa informazione.
- La commissione consiliare potrà avvalersi della collaborazione della Struttura Operativa competente in materia per le seguenti attività:
- supervisione sulla programmazione economico-finanziaria degli enti, aziende, società partecipate per il relativo coordinamento ed integrazione rispetto alla programmazione finanziaria dell'Ente;
- coordinamento iniziative comunali inerenti la partecipazione ad enti, aziende, con impatti sulla situazione finanziaria dell'Ente;
- supporto allo sviluppo e al controllo dei servizi affidati a società controllate da parte degli uffici dell'Ente competenti per materia attraverso redazione di contratti e monitoraggio della loro attuazione;

- adempimenti civilistici (deleghe assembleari, nomine e designazione organi sociali, gestione o.d.g. assemblee).

La Struttura Operativa competente in materia di organismi partecipati del Comune di Parma è il riferimento per ogni attività e prescrizione prevista nel presente regolamento di pertinenza del Comune di Parma ed è pertanto incaricata e autorizzata a richiedere ogni documentazione e informazione utile sia al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente sia per garantire l'efficace funzionamento della Commissione.

Art. 21 – Disposizioni in materia di archiviazione della documentazione

Per l'archiviazione della propria documentazione, gli organismi controllati dal Comune di Parma si avvalgono della struttura comunale competente attivando i necessari contratti che disciplinino procedure ed oneri.

Art. 22 – Scambio d'informazioni tra organismi partecipati e Comune di Parma

Per favorire lo scambio di informazioni e documenti tra l'Ente e gli organismi partecipati, l'ufficio competente in materia di organismi partecipati renderà disponibile uno strumento informatico dedicato, nel quale ciascun organismo provvederà a depositare gli atti, i documenti e le informazioni previste dal presente regolamento o che venissero richieste dal suddetto ufficio.

La documentazione di cui sopra include, a mero titolo esemplificativo:

- atto costitutivo e statuto sociale
- verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- determinazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, ove presente;
- dati sul personale dipendente (retribuzione, situazione contrattuale, erogazioni premi ed ad personam);
- elenco collaboratori, consulenti, professionisti incaricati e relativo disciplinare;
- informazioni sugli amministratori (compensi, eventuale rimborsi riconosciuti, dichiarazioni patrimoniali, curriculum vitae);
- atti e documentazione inerenti eventuali bandi di gara, capitolati,;
- documenti di bilancio di più recente approvazione, in formato standard e in un formato che consenta l'elaborazione dei dati contenuti;
- bilanci infrannuali e relazioni complementari,
- partite infragruppo economiche e finanziarie;
- regolamenti interni;
- analisi sulla qualità dei servizi erogati e sul grado di soddisfazione dell'utenza;
- convenzioni, accordi di programma, contratti o carte di servizio vigenti e appalti;
- budget, piano industriale, piano degli investimenti, piano della dotazione organica e fabbisogno finanziario;

Questo strumento informatico è finalizzato alla creazione di un database costantemente aggiornato della documentazione e delle informazioni inerenti gli organismi partecipati, pur senza esentare detti organismi dal rispetto degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti a loro carico dalla vigente normativa in materia.

TITOLO V
GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA CORRUZIONE

Art. 23 – Ricognizione delle attività, individuazione rischi potenziali e redazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Gli organismi partecipati e vigilati devono adempiere agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto della corruzione secondo i principi della normativa vigente.

Gli organi amministrativi nominano il Responsabile per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, dandone comunicazione al Comune. Il Responsabile anticorruzione si attiva affinché venga effettuata una ricognizione delle attività svolte dai propri uffici che faccia emergere le aree di competenza maggiormente a rischio.

Sulla base di questa analisi e dei dati storici in suo possesso, l'organo amministrativo approva, su proposta del Responsabile, uno specifico Piano Anticorruzione che contiene le azioni da adottare per prevenire e contrastare l'insorgenza di potenziali fenomeni corruttivo. Tale Piano è pubblicato sul sito internet dell'organismo partecipato e trasmesso al Comune.

Il Responsabile anticorruzione dell'organismo partecipato vigila sulla sua attuazione e assume ogni azione utile per favorire l'implementazione di *best practices* ed in ogni caso delle procedure adottate dal Comune di Parma.

Art. 24 – Il Responsabile per la prevenzione ed il contrasto della corruzione

Il Responsabile per la prevenzione ed il contrasto della corruzione svolge l'analisi propedeutica alla redazione del Piano Anticorruzione, ne segue l'attuazione e individua, qualora la struttura e l'attività aziendale lo richiedano, i referenti presso i singoli uffici che lo affiancheranno nella redazione e nell'implementazione del Piano stesso.

Il Responsabile risponde direttamente all'organo amministrativo o, se da questi così deliberato, al Direttore.

Al Responsabile spetta la proposta degli aggiornamenti del Piano Anticorruzione e la stesura dei rapporti sui risultati ottenuti e sulle eventuali criticità emerse nell'adozione delle misure ivi contenute.

Come previsto dalla normativa vigente, per ragioni di coerenza, economicità e razionale organizzazione, il Piano Anticorruzione e il Programma per la Trasparenza ed Integrità (di cui al successivo art. 25) possono essere integrati nel Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.

Per tutto quanto non previsto si rimanda alla normativa vigente.

TITOLO VI

GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E DI PUBBLICITA' NEGLI ORGANISMI

Art. 25 – Gli obblighi di trasparenza e pubblicità degli organismi sottoposti a controllo o vigilanza.

Gli organismi partecipati e le società da questi controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile devono adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza e pubblicità delle informazioni con le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa. Gli organi amministrativi s'impegnano a garantire che le pratiche aziendali rispettino pienamente le prescrizioni vigenti e vengano adattate alle modifiche normative che dovessero intervenire successivamente.

In particolare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, gli organismi partecipati e vigilati garantiscono il diritto di accesso civico e pubblicano sul proprio sito ufficiale ogni dato e informazione che riguardi le attività di pubblico interesse svolte, garantendone la piena accessibilità e fruibilità.

Gli organi amministrativi s'impegnano a trasmettere al Comune i dati e le informazioni funzionali all'adempimento degli obblighi di pubblicazione posti a carico dell'Ente da parte della legislazione vigente in materia.

Art. 26 – Il Responsabile per la Trasparenza ed il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità

Gli organi amministrativi nominano tra il personale dell'organismo partecipato il Responsabile per la trasparenza, dandone comunicazione al Comune.

Il Responsabile per la trasparenza redige il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità, ne cura il relativo aggiornamento ed assicura il corretto adempimento delle prescrizioni di legge.

Tale Programma definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Il Programma viene approvato entro i termini di legge dall'organo amministrativo che ne dà comunicazione al Comune. Tale Programma è pubblicato sul sito internet dell'organismo partecipato nella relativa sezione Amministrazione Trasparente.

Per tutto quanto non previsto si rimanda alla normativa vigente.

TITOLO VII
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI PARMA NOMINATI O DESIGNATI IN SOCIETÀ, ENTI O ISTITUZIONI

Art. 27 – Criteri e modalità per la selezione degli amministratori

Gli amministratori e i rappresentanti dell'ente negli organismi partecipati e/o vigilati vengono selezionati nel rispetto della vigente normativa e secondo le modalità previste dall'apposita deliberazione del Consiglio denominata "Definizione degli indirizzi per la nomina o la designazione dei rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Fondazioni e Società".

Nel rispetto dei richiamati indirizzi, l'Amministrazione seleziona, di norma, gli amministratori e i rappresentanti negli enti partecipati attingendo all'apposito "Albo comunale delle candidature presentate per la nomina e la designazione di rappresentanti del Comune di Parma in aziende, enti, fondazioni e società a partecipazione comunale" che raccoglie le candidature spontanee. E' facoltà inoltre dell'Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, emanare un bando per la presentazione di candidature per la nomina o la designazione ad uno specifico incarico presso un organismo partecipato.

L'Albo viene periodicamente aggiornato e conservato dall'ufficio competente in materia di rapporti con gli organismi partecipati.

Al fine di contenere gli oneri a carico della finanza pubblica, l'Amministrazione Comunale può procedere alla designazione di personale dipendente del Comune stesso purché sia in possesso degli specifici requisiti professionali previsti e rispetti quanto indicato dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale, per gli organismi che presentano particolari problematiche finanziarie, economiche, di continuità aziendale o altro, può designare soggetti non presenti nei suddetti albi qualora non individuati tra le auto candidature, persone che possiedano i particolari requisiti professionali e/o di esperienza che li rendano idonei a gestire gli organismi più critici del Gruppo.

Per la carica di componente dei collegi sindacali o di revisore dei conti degli organismi partecipati i soggetti designati devono possedere gli specifici requisiti professionali previsti dalla normativa.

Art. 28 – Incompatibilità ed inconfiribilità

Le nomine e le designazioni alla carica di amministratore di organismi partecipati e/o vigilati devono rispettare le prescrizioni contenute dalla normativa vigente.

I soggetti individuati, prima di poter essere designati o nominati, devono rilasciare ai competenti uffici del Comune di Parma apposita dichiarazione che attesti l'assenza di profili di incompatibilità o di cause di inconfiribilità alla carica e trasmettere i relativi aggiornamenti previsti annualmente. Tale documentazione andrà pubblicata sia dalla società che dall'Ente nella sezione del proprio sito istituzionale dedicata alla trasparenza.

Art. 29 – Obblighi per gli amministratori

I soggetti nominati e/o designati dall'Amministrazione Comunale presso organismi partecipati, devono dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne il contenuto.

Gli stessi si impegnano formalmente al rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale e indicati nel Piano Industriale.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento o negli indirizzi configura giusta causa per la revoca degli amministratori.

I rappresentanti del Comune sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:

a) ad intervenire, se richiesti, alle sedute del Consiglio Comunale, della Giunta o delle Commissioni Consiliari ed a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee e dei consigli di amministrazione;

b) a trasmettere all'ufficio competente in materia di rapporti con gli organismi partecipati l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria, con i relativi allegati e i verbali delle sedute assembleari svolte;

c) fornire all'ufficio competente in materia di rapporti con gli organismi partecipati tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi gestionali stabiliti dal Comune, gli eventuali scostamenti rilevanti rispetto al budget approvato dall'Assemblea (se adottato), nonché la presenza di situazioni che, anche solo potenzialmente, possano portare allo squilibrio economico o finanziario nella gestione aziendale.

I membri del Collegio Sindacale designati dal Comune di Parma sono tenuti a relazionare ed informare tempestivamente il Sindaco e l'Assessore competente su eventuali procedure ritenute non regolari e su eventuali pareri contrari, da loro espressi, sulle iniziative dell'organo amministrativo, che, in ragione della gravità del comportamento tenuto, può essere motivo di revoca.

Art. 30 – Poteri degli amministratori

All'Organo Amministrativo sono attribuite le seguenti funzioni:

- collegamento istituzionale con il Comune;
- sorveglianza sull'attività gestionale e sulla corretta esecuzione delle deliberazioni assembleari ed eventualmente, se presente, del Consiglio;
- responsabilità del sistema di controllo interno (c.d. audit interno).
- Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente del Consiglio di Amministrazione o ad un Amministratore delegato, ad eccezione di quanto previsto per legge, in materia di:
 - redazione ed approvazione del Budget;
 - redazione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - acquisizione o cessione di partecipazioni in società ed enti;
 - autorizzazione di operazioni di investimento o di accensione di finanziamenti passivi, aventi natura straordinaria non previste nel Budget, per importi superiori a 500.000,00 €;
 - rilascio di garanzie nell'interesse proprio della società o a favore di terzi.

Le funzioni di Presidente e di Amministratore Delegato possono essere congiunte fra loro se consentito dalla legge.

Art. 31 – Responsabilità e status degli amministratori

La gestione della società spetta agli amministratori i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale e ne rimangono unici responsabili.

Con l'approvazione da parte dei soci dei documenti di programmazione e pianificazione economica-finanziaria della Società si autorizza, in tutto o in parte, l'esecuzione degli atti gestori, ivi contemplati, da parte degli amministratori.

Qualora l'Ente socio ritenga che l'organismo partecipato non abbia eseguito o non stia eseguendo la gestione in conformità al programma di Budget e/o all'autorizzazione concessa dalla sua Assemblea, può richiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea dei soci affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società. La mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa può configurare giusta causa per la revoca degli amministratori, fatta salva la possibilità di produrre idonei atti giustificativi.

Art. 32 – Modalità e limiti nel riconoscimento dei rimborsi spese per viaggio e missione agli amministratori delle società controllate

Agli amministratori delle società e degli altri enti controllati e/o vigilati dal Comune di Parma spetta il rimborso delle spese di missione con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa e in un'ottica di contenimento di tali costi.

Ai soli amministratori residenti fuori dal territorio comunale spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'accesso alla sede sociale, dietro presentazione d'idonea documentazione giustificativa e nel rispetto dei limiti di legge.

Gli enti partecipati e/o vigilati a richiesta devono inviare all'ufficio competente in materia di rapporti con gli organismi partecipati il dettaglio delle spese di missione e di viaggio riconosciute ai propri amministratori, accompagnato da copia della documentazione presentata a giustificazione. L'organo amministrativo è personalmente responsabile per il riconoscimento di eventuali rimborsi spese non debitamente giustificati o in misura superiore ai limiti di legge.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Disposizioni finali

Le prescrizioni e le direttive contenute nel presente regolamento costituiscono indirizzi cui sono tenuti ad uniformarsi gli organi comunali negli atti deliberativi aventi contenuto afferenti alla partecipazione del Comune in società o enti partecipati; ogni scostamento rispetto a tali indirizzi deve essere motivato con riferimento alle ragioni specifiche che inducono ad assumere comportamenti difformi. Essi costituiscono altresì gli indirizzi cui devono attenersi i rappresentanti del Comune sia a livello politico, che a livello gestionale nella gestione degli istituti che disciplinano o regolano l'attività delle società e degli enti partecipati.